



Sent.254/2022

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del popolo italiano

CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE

LOMBARDIA

Composta dai seguenti magistrati:

Antonio Marco Canu Presidente

Silvio Ronci Giudice relatore

Gaetano Berretta Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. 30241 del registro di Segreteria, ad istanza della Procura Regionale per la Lombardia contro:

BRAMBILLA Antonino Enrico, nato a Carate Brianza il 14.9.1946 e residente a Milano, viale Famagosta n. 21 (cod. fisc.: BRMNNN46P14B729U), rappresentato e difeso dall'avv. Maria Agostina Cabiddu e domiciliato a Milano, piazza E. de Angeli n. 9, presso lo studio del difensore.

Visti gli atti introduttivi del giudizio;

letti gli atti e i documenti di causa;

uditi, all'udienza pubblica del 12 ottobre 2022 (tenuta con l'assistenza del Segretario, Mara Odorici), data per letta la relazione, il Pubblico Ministero, Francesco Foggia e l'avv. Maria Agostina

Cabiddu per il convenuto.

FATTO

Con atto depositato in data 22 aprile 2022 la Procura regionale ha citato in giudizio il sig. Brambilla Antonino Enrico per rispondere del danno all'immagine che avrebbe arrecato al Comune di Desio a seguito di condanna definitiva (Tribunale di Monza, sent. n. 1627/2014; Corte di Appello di Milano, sent. n. 6181/2016, in giudicato dopo Cass. Sez. V pen., sent. n. 18785/2018) alla pena detentiva di anni tre di reclusione per il reato di corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio di cui all'art. 319 c.p. commesso in qualità di assessore comunale all'Urbanistica.

Come è stato accertato dal giudice penale al termine dei tre gradi di giudizio (ed ampiamente esposto dal PM nell'atto introduttivo), l'odierno convenuto, sfruttando il suo incarico politico e la posizione ricoperta nel suindicato Ente locale, tra il 2005 e il 2009 si è adoperato, d'accordo con Ponzoni Massimo e Duzioni Filippo nel ruolo di privati corruttori, per far approvare dalla Giunta comunale di Desio il Piano di Governo del Territorio contenente una serie di previsioni illegittime (artificioso aumento della superficie edificabile prevista; acquisto di alcune aree demaniali interessate dall'intervento ad un prezzo molto inferiore al reale valore delle stesse; indebita riduzione dell'importo del contributo di costruzione dovuto dalla società) finalizzate a favorire gli interessi della società "Antares" S.r.l. attraverso una modifica della destinazione urbanistica - da agricola a produttiva/commerciale - di terreni ricadenti

nell'ambito territoriale ATR4 ed appartenenti alla suindicata società.

Grazie all'approvazione della variante sarebbe stato edificato un grosso centro commerciale della cui progettazione e realizzazione si sarebbe occupata "Mediaservice" S.r.l., riconducibile all'imprenditore Duzioni Filippo, il quale a sua volta avrebbe supportato, politicamente e finanziariamente, la candidatura di Ponzoni Massimo alle elezioni regionali 2010. Da tale accordo corruttivo e in cambio del suo intervento, il Brambilla ha ottenuto vantaggi economici per sé (tre incarichi di consulenza da parte di "Mediaservice" srl, per complessivi 460.000 euro, di cui 92.000 euro immediatamente incassati) e per la figlia (acquisto di un immobile a prezzo di favore).

Oltre alle pene detentive, il giudice penale ha disposto, a carico del Brambilla in solido con i suoi complici Ponzoni e Duzioni, la liquidazione in favore del Comune di Desio di una provvisoria di 20.000 euro (per il danno morale arrecato all'immagine dell'ente) e delle spese di costituzione e difesa, ammontanti a 20.871,76 euro. Il Brambilla ha provveduto all'integrale pagamento della sua quota, pari a complessivi 13.623,92 euro.

Con la domanda introduttiva del giudizio innanzi alla Corte di conti l'Ufficio requirente, acclarata la sussistenza del necessario presupposto processuale previsto dall'art. 51, comma 7, del C.g.c. (cioè il giudicato penale di condanna per un delitto a danno di una Pubblica Amministrazione, che nella fattispecie è costituito dal reato "proprio" di cui all'art. 319 c.p.) e richiamato l'art. 651 c.p.p. per l'efficacia della sentenza definitiva nel giudizio contabile, contesta

all'assessore comunale corrotto la responsabilità dolosa per i descritti fatti i quali, oltre a rilevare sotto il profilo penale, integrano anche un illecito amministrativo che ha cagionato al Comune di Desio un rilevante danno all'immagine. L'ammontare di tale pregiudizio erariale, determinato facendo ricorso al criterio di cui all'art. 1, comma 1-*sexies* della legge n. 20/1994 (aggiunto dall'art. 1, comma 62, della legge n. 190/2012), è quantificato dal PM in 170.376,08 euro, pari al doppio della somma di denaro illecitamente percepita dall'odierno convenuto in conseguenza dell'accordo corruttivo (vale a dire i 92.000 euro incassati a titolo di acconto sul corrispettivo pattuito per le consulenze), detratto l'importo di 13.623,92 euro che il Brambilla ha già versato al Comune in esecuzione della sentenza penale di condanna. All'importo suindicato vanno aggiunti rivalutazione ed interessi legali, oltre alle spese di giudizio.

Al fine di tutelare le ragioni risarcitorie dell'Amministrazione danneggiata, questa Sezione giurisdizionale ha disposto, su richiesta della Procura contabile, il sequestro conservativo *ante causam* dei beni del Brambilla fino alla concorrenza dell'anzidetto danno di 170.376,08 euro (decreto Presidenziale n. 10/2022, confermato con ordinanza n. 30/2022, a sua volta confermata dall'ordinanza n. 64/2022 emessa sull'istanza *ex art.* 75, comma 3, C.g.c. presentata dal soggetto sequestrato).

Con comparsa di risposta del 22 settembre 2022 si è costituito Brambilla Antonino Enrico.

Il convenuto eccepisce:

1) in via preliminare, il difetto di giurisdizione della Corte dei conti per improponibilità oggettiva del giudizio in base al principio del *ne bis in idem*. Nella fattispecie, la giurisdizione si sarebbe già integralmente esplicitata con la condanna inflitta in sede penale, laddove è stato accertato e sanzionato - nella misura di euro 20.000,00 - anche il danno all'immagine subito dal Comune di Desio, costituitosi parte civile (si veda Tribunale di Monza, sent. n. 1627/2014, pag. 83; Corte di Appello di Milano, sent. n. 6181/2016, pag. 294). Al riguardo, non varrebbe invocare il principio secondo il quale la responsabilità amministrativa non riveste funzione sanzionatoria/punitiva, tipica della responsabilità penale, ma reintegratoria/risarcitoria del danno (Corte EDU, sentenza 14 maggio 2014 n. 20148/09, controversia "*Rigolio c. Italia*"), poiché se ciò valesse sempre ne risulterebbe scardinato il divieto del *ne bis in idem*. Per ammettere il cumulo di misure risarcitorie e sanzioni pecuniarie disposte da autorità giudiziarie diverse, invece, è necessario che ricorrano alcune condizioni (la proporzionalità della risposta punitiva complessiva rispetto agli scopi perseguiti e all'illecito commesso; la prevedibilità della doppia risposta sanzionatoria, il coordinamento sostanziale e la connessione cronologica tra i due procedimenti, in modo da non aggravare la posizione processuale del soggetto interessato costringendolo alla ripetizione di attività istruttorie e al protrarsi dei giudizi nel

tempo), condizioni che invece nel caso *de quo* non sussisterebbero;

2) in subordine, l'inammissibilità dell'azione per violazione dell'art. 67, comma 7, del Codice di giustizia contabile, che espressamente vieta al PM lo svolgimento di attività istruttoria successiva all'invito a dedurre. Infatti dopo la notifica, avvenuta il 22 febbraio 2022, dell'invito con contestuale richiesta di sequestro (atto prodromico all'apertura dell'odierno giudizio di merito), il 29 giugno 2022 il convenuto ha ricevuto dalla Procura contabile un nuovo atto di citazione per l'accertamento della simulazione e della revocatoria di due atti di compravendita immobiliare stipulati nel 2019 e nel 2021: è dunque evidente che non si tratta di fatti o situazioni obiettivamente nuovi rispetto alla fase istruttoria precedente, vale a dire le uniche circostanze che giustificano lo svolgimento di ulteriori accertamenti da parte del PM. Al riguardo, la difesa del Brambilla chiede la previa riunione dei due giudizi e di dichiarare inammissibili e/o infondate entrambe le domande, considerata la connessione tra le medesime;

3) in ulteriore subordine, la violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 1-*sexies* Legge n. 20/1994, introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge n. 190/2012. Il PM, nel determinare l'ammontare del danno all'immagine in base al "*doppio della somma di denaro o del valore patrimoniale di altra utilità illecitamente percepita*", applica a fatti avvenuti negli anni 2005-2009 il criterio

di quantificazione introdotto dalla novella legislativa del 2012, violando così il principio di irretroattività. Né varrebbe sostenere, per giustificare tale operato, che il criterio del *duplum* già in precedenza veniva comunemente applicato dal giudice contabile per determinare in via equitativa la misura del danno all'immagine: esso costituisce, in sostanza, una mera presunzione relativa che ammette la prova contraria la quale, nella fattispecie, sarebbe da individuare nell'ammontare del risarcimento già stabilito dal giudice penale, vale a dire un importo proporzionato e ragionevole, molto inferiore a quello richiesto dalla Procura contabile (ossia il doppio della somma incassata dal Brambilla);

In via estremamente gradata e salvo gravame, chiede al Giudice di ridurre l'addebito nell'esercizio del potere riduttivo.

Nell'udienza di discussione della causa svolta il 12 ottobre 2022, il Presidente ha previamente rigettato la richiesta, avanzata dal convenuto, di riunire l'odierno giudizio con quello per l'accertamento e la dichiarazione di simulazione o di revocatoria degli atti di compravendita.

Nel contraddittorio le parti hanno ribadito le rispettive domande, sviluppando le loro argomentazioni. In particolare, il PM ha replicato alle eccezioni sollevate nella memoria di costituzione richiamando innanzi tutto il principio di autonomia dei giudizi penale e contabile che impedisce la "consumazione" dell'azione per danno all'immagine proposta dalla Procura della Corte dei conti e, quindi,

facendo presente che non vi è alcuna duplicazione del danno da risarcire (atteso che l'importo già pagato dal Brambilla è stato scomputato nella determinazione del danno erariale), che l'azione è intervenuta tempestivamente (in quanto per perseguire il danno all'immagine innanzi alla Corte dei conti la legge richiede espressamente la previa formazione del giudicato penale di condanna) e, infine, che la quantificazione del pregiudizio erariale in base al doppio delle utilità ottenute attraverso la commissione dell'illecito costituisce un criterio presuntivo di creazione ed elaborazione giurisprudenziale (prima ancora del suo recepimento da parte dal legislatore) la cui prova contraria spetta alla difesa, che tuttavia nel caso *de quo* non l'ha fornita.

L'avv. Cabiddu per il convenuto ha ribadito che il giudice penale aveva già liquidato il pregiudizio all'immagine come danno non patrimoniale, che nella fattispecie difettano le condizioni richieste dalla giurisprudenza affinché possa essere ammesso il cumulo di misure risarcitorie e sanzioni pecuniarie senza violare il principio del *ne bis in idem*, che l'ammontare del danno domandato dalla Procura è eccessivo in quanto la propalazione mediatica della vicenda è dovuta soprattutto al coinvolgimento nel procedimento penale di un importante assessore regionale.

DIRITTO

Preliminarmente, occorre scrutinare l'eccezione con la quale il convenuto deduce il contrasto col principio del *ne bis in idem* dell'azione proposta dalla Procura contabile innanzi alla Corte dei

conti, in quanto la domanda attorea perseguirebbe un fatto che già è stato oggetto di giudizio definitivo da parte del giudice penale.

Tale eccezione non può essere accolta.

Al riguardo il Collegio richiama, condividendolo, l'orientamento dettato dalla Corte EDU nella sentenza "*Rigolio contro Italia*" del 13 maggio 2014 ed avente ad oggetto proprio il caso del danno all'immagine fatto valere innanzi alla Corte dei conti dopo una sentenza penale di assoluzione per intervenuta prescrizione del reato di corruzione (orientamento mai contraddetto finora) che ha escluso la violazione del *ne bis in idem* in quanto la "sanzione" comminata dal giudice contabile per responsabilità erariale non ha natura "penale" bensì risarcitoria. Del resto, fin dal 1976 (sentenza "*Engel e altri contro Paesi Bassi*" dell'8 giugno 1976) per definire la natura sostanzialmente penale di una sanzione occorre avere riguardo, alternativamente, alla natura dell'infrazione secondo il diritto interno, oppure alla natura della sanzione desunta dallo scopo (punitivo, deterrente, riparatorio, di prevenzione, ecc.) o, ancora, alla gravità, in astratto, della sanzione: atteso che il giudizio di responsabilità davanti alla Corte dei conti è indubitalmente finalizzato alla reintegrazione del danno subito dall'Amministrazione, ne consegue che per esso non si pone la problematica del *ne bis in idem* rispetto al giudizio penale.

Pertanto, sulla scorta della consolidata giurisprudenza di questa Corte (*ex multis*, Sez. I App., sent. n. 80/2015 e n. 22/2021; Sez. II App., sent. n. 670/2018; Sez. III App., sent. n. 547/2017) a sua volta fondata sul costante orientamento espresso dalla Corte di cassazione

(*ex multis*, SS.UU., sent. n. 8927/2014 e n. 14632/2015), nella fattispecie va riaffermata la reciproca autonomia tra la sfera della giurisdizione contabile e quella penale (e, in generale, di ogni altro plesso giurisdizionale), sul presupposto che, per quanto i procedimenti possano essere accomunati da situazioni fattuali anche totalmente coincidenti, sono comunque diversi i beni della vita che si possono far valere e di cui se ne chiede tutela nell'una piuttosto che nell'altra giurisdizione. La concomitanza di più procedimenti innanzi a giudici diversi costituisce evenienza del tutto fisiologica, stante l'autonomia, la differenza ontologica e quella effettuale che caratterizzano le diverse azioni. La giurisdizione della Corte dei conti, quindi, non è preclusa né dal contemporaneo svolgimento di paralleli procedimenti, né dal fatto che sui medesimi fatti sia già intervenuta altra pronuncia.

Peraltro - per completezza - va aggiunto che gli sviluppi della successiva giurisprudenza della Corte di Strasburgo hanno progressivamente "attenuato" l'inderogabilità ed absolutezza del *ne bis in idem*. Infatti la CEDU, se fino al 2014 (sentenza "*Grande Stevens e altri contro Italia*" del 4 marzo 2014) aveva escluso la promovibilità e/o perseguibilità, nei confronti del medesimo soggetto, di un secondo "giudizio penale" (in tale accezione dovendosi ricomprendere tutti i procedimenti applicativi di sanzioni sostanzialmente o convenzionalmente di carattere affittivo-punitivo-repressivo: e tale non è - si ribadisce - quello innanzi alla Corte dei conti, che ha finalità risarcitoria/reintegratoria del danno) per gli stessi fatti già oggetto di

un altro precedente conclusosi con sentenza definitiva, a partire dal 2016 (sentenza “*A. e B. contro Norvegia*” del 15 novembre 2016) ha operato un deciso mutamento di indirizzo (confermato dalle tre sentenze – casi “*Menci*”, “*Garlasson Real Estyate e altri*”, “*Di Puma e Zecca*” – del 20 marzo 2018): il suddetto principio non è violato quando tra i due procedimenti vi è connessione sostanziale e temporale stretta al punto da far ritenere unica la “pena” inflitta e da consentire all’autore dei fatti di prevedere il doppio procedimento, le misure applicate perseguono scopi complementari e la sanzione complessivamente inflitta è proporzionata alla gravità dell’illecito commesso; spetta al giudice nazionale adito per secondo valutare la ricorrenza di tali condizioni.

Ebbene, anche se si prescindesse dal *dictum* e dalla chiara “indicazione” di cui alla sentenza “*Rigolio*” del 2104, nella fattispecie il divieto di *bis in idem* risulta comunque pienamente rispettato. Il Collegio ritiene infatti sussistente sia la connessione sostanziale (la condotta illecita materiale è la stessa) e temporale (è la stessa legge a subordinare l’azionabilità del danno all’immagine alla condanna penale definitiva per un reato a danno della P.A.) tra il giudizio penale e quello contabile, sia la prevedibilità del doppio procedimento (in virtù della espressa disposizione di legge sulla competenza della Corte dei conti in materia di danno all’immagine), sia la proporzionalità della sanzione complessiva (quella disposta dal giudice penale è solo una provvisoria che, per la sua natura, non impedisce ma anzi demanda ad altro plesso giudiziale il risarcimento del danno e la esatta

determinazione dello stesso; la Procura della Corte dei conti, a sua volta, nella quantificazione del danno tiene conto di quanto già liquidato in esecuzione della sentenza di altro giudice).

Sempre in via preliminare, va respinta anche l'eccezione di inammissibilità dell'azione per violazione dell'art. 67, comma 7, del Codice di giustizia contabile, in quanto infondata.

La Procura contabile, infatti, non ha svolto attività istruttoria successiva all'invito a dedurre emesso il 20 gennaio 2022 e notificato al sig. Brambilla in data 22 febbraio 2022, per il semplice fatto che fin dal 6 luglio 2021 - data di ricevimento della relazione sugli accertamenti patrimoniali svolti dalla Guardia di Finanza - il PM contabile era a conoscenza degli atti dispositivi compiuti dall'odierno convenuto e che sono stati oggetto di azione di simulazione e/o di revocatoria (accessoria e strumentale rispetto a quella di condanna per danno erariale) con la citazione notificata il 29 giugno 2022 (peraltro entro il termine di 120 giorni dalla notifica dell'invito).

Passando al merito, anzitutto occorre richiamare l'art. 651 c.p.p., ai sensi del quale anche nel processo amministrativo contabile il giudicato penale di condanna fa stato quanto alla sussistenza del fatto, alla sua illiceità penale e alla effettiva commissione dello stesso da parte dell'imputato. Di conseguenza, nell'odierno giudizio non può essere rimesso in discussione l'effettivo compimento della condotta illecita da parte del sig. Brambilla, consistita nell'aver intenzionalmente favorito, nella veste di assessore all'Urbanistica del Comune di Desio, la illegittima modifica della destinazione – da

agricola a commerciale – di un'area di proprietà della società “Antares” srl al fine di edificarvi un grosso centro commerciale, ottenendo in cambio del suo fattivo interessamento diverse utilità economiche.

Sussistendo dunque il presupposto di procedibilità previsto dall'art. 17, comma 30-ter del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito in legge 3 agosto 2009, n. 102, nella fattispecie occorre accertare se la condotta *contra ius* del convenuto abbia effettivamente causato un pregiudizio all'immagine dell'Amministrazione comunale e in quale misura.

Ebbene si ritiene che i fatti gravi ed altamente disdicevoli commessi dall'assessore comunale nell'esercizio delle sue funzioni, volte all'ottenimento di utilità personali anziché al perseguimento dell'interesse pubblico, siano palesemente lesivi del prestigio del predetto Ente locale avendo essi arrecato un rilevante *vulnus* alla fiducia che i cittadini dovrebbero riporre in ordine al corretto esercizio dell'attività amministrativa. Il danno all'immagine è direttamente proporzionale alla vasta eco data alla vicenda di corruzione e tangenti dai mass media (al riguardo, la Procura ha allegato probanti articoli di stampa) e, di conseguenza, presso l'opinione pubblica: il rilevante *strepitus fori* legato alla notizia, se è vero che è dipeso anche dal coinvolgimento nel procedimento penale di un politico noto a livello regionale, è indubitabilmente dovuto al fatto che il Brambilla non è nuovo al coinvolgimento in siffatte situazioni illecite (si veda, in proposito, l'articolo del Corriere della Sera del 17

gennaio 2012, prodotto nel fascicolo) e che il medesimo soggetto interloquiva ed aveva una fitta rete di rapporti a fini di corruttela con tale personaggio e con imprenditori (come accertato nel processo penale concluso con la condanna di tutti i coimputati in concorso).

Ne deriva che l'indubbio pregiudizio subito dal Comune, quantificato dalla Procura in 170.376,08 euro rifacendosi al criterio del doppio delle somme indebitamente percepite dal Brambilla come corrispettivo dell'attività delittuosa da lui posta in essere, deve ritenersi equo e proporzionato alla gravità della condotta e al danno all'immagine arrecato.

Al riguardo, va respinta l'eccezione sollevata dalla difesa secondo cui il PM avrebbe applicato retroattivamente il criterio presuntivo introdotto con la legge n. 190/2012 e che comunque, trattandosi di presunzione semplice, questa sarebbe vinta dalla determinazione del danno fissata dal giudice penale.

Quanto al primo aspetto, occorre tener presente che il giudice determina comunque l'ammontare del danno all'immagine in base ad una valutazione equitativa e che il criterio del c.d. "doppio tangenzio" era già utilizzato dalla giurisprudenza della Corte dei conti (in quanto da essa stessa creato) prima di essere espressamente codificato nell'art. 1, comma 1-*sexies* della legge n. 20/1994 per effetto dell'art. 1, comma 62, della citata legge n. 190/2012: pertanto, nulla osta a che il giudice si possa rifare a tale criterio per pervenire ad una equa misurazione della somma da risarcire.

In ordine, poi, all'asserito superamento della presunzione

semplice attraverso la prova costituita dalla avvenuta fissazione del danno ad opera del giudice penale (nell'importo di 20.000 euro, molto inferiore rispetto a quello richiesto dalla Procura contabile), il Collegio respinge l'eccezione poiché la somma dapprima liquidata dal Tribunale di Monza (80.000 euro) e poi ridotta (a 20.000 euro) dalla Corte di Appello di Milano in favore del Comune di Desio costituitosi parte civile era una "mera" provvisoria, che di per sé non ha carattere definitivo in quanto è determinata "*nei limiti del danno per cui si ritiene già raggiunta la prova*" (art. 539, comma 2, c.p.p.). La provvisoria, dunque, non "chiude la partita" relativa al risarcimento dovuto al soggetto danneggiato, da far valere dinanzi all'autorità giurisdizionale competente: ciò trova ulteriore e concreta conferma nelle statuizioni contenute nella sentenza n. 1627/2014 del Tribunale di Monza (pag. 83: "*...certamente danneggiato è stato il Comune di Desio, costituito parte civile che dovrà essere risarcito dagli imputati P.M., Brambilla Antonino, P.R. e D.F., all'esito del separato giudizio dinanzi al competente giudice civile al fine di puntualmente quantificare l'entità degli stessi [gravi danni]. Nei confronti della parte civile costituita può sin d'ora ritenersi provato un danno nella misura di €. 80.000, cifra che viene assegnata a titolo di provvisoria*") e nella sentenza n. 6181/2016 della Corte di Appello di Milano (pag. 293: "*...deve essere confermata la condanna di M.P., Antonino Brambilla e F.D. al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile, Comune di Desio, da liquidarsi in separato giudizio...*").

Per tutto quanto precede, il convenuto va condannato a risarcire al Comune di Desio la somma di 170.376,08 euro.

Sull'ammontare del danno all'immagine, già comprensivo di rivalutazione monetaria, sono dovuti gli interessi legali dal deposito della sentenza fino al soddisfo.

Alla pronuncia di condanna e nei limiti della somma in essa prevista consegue la conversione del disposto sequestro conservativo in pignoramento, ai sensi dell'art. 80 del Codice della giustizia contabile.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

PQM

la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia, definitivamente pronunciando, condanna Brambilla Antonino Enrico al pagamento, in favore del Comune di Desio, della somma di euro 170.376,08 (centosettantamilatrecentosettantasei/08).

A tale importo, già comprensivo di rivalutazione monetaria, vanno aggiunti gli interessi legali dal deposito della sentenza fino al soddisfo.

Dispone nei confronti del convenuto, ai sensi dell'art. 80 del Codice della giustizia contabile, la conversione in pignoramento del sequestro conservativo (autorizzato con decreto Presidenziale n. 10/2022, confermato con ordinanza n. 30/2022, a sua volta confermata dall'ordinanza n. 64/2022) fino alla concorrenza del danno di euro 170.376,08.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in 654/00 (seicentocinquantaquattro/00) euro.

Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 12 ottobre
2022.

L'estensore

Il Presidente

(Silvio Ronci)

(Antonio Marco Canu)

Firmato digitalmente

Firmato digitalmente

Depositato in Segreteria il 09/11/2022

Il Direttore di Segreteria

(Salvatore Carvelli)